

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 33/2015
Del 3 dicembre 2015

ACCONTO IVA 2015: DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

In questa Circolare

1. **Premessa**
2. **Metodi di calcolo dell'acconto Iva**
3. **Soggetti «obbligati» e soggetti «esonerati»**
4. **Sanzioni e ravvedimento operoso**

Come di consueto entro la scadenza del 27 dicembre prossimo si dovrà versare l'acconto Iva per l'anno di imposta successivo, un importo pari **all'88%** dell'Iva relativa all'ultimo trimestre o mese precedente.

Per quest'anno la data di scadenza del pagamento verrà spostata al **28 dicembre 2015** in quanto il 27 dicembre 2015 cade di domenica.

Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell'F24 telematicamente ed utilizzando il **codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali**, senza considerare alcuna maggiorazione (va preso l'importo secco non maggiorato degli interessi).

Come sempre, il calcolo per determinare l'imposta dovuta a titolo di acconto Iva può essere eseguito in modo differente in base al metodo prescelto dal contribuente.

Le vigenti disposizioni tributarie, infatti, consentono la possibilità di optare fra tre distinte modalità di calcolo: **metodo storico**, **metodo previsionale** e metodo delle operazioni effettuate, c.d. **metodo «effettivo-analitico»** a seconda, quindi, che il calcolo venga effettuato su dati storici, revisionali o effettivi.

1. Premessa

Tra gli ultimissimi appuntamenti che incombono a fine anno sui contribuenti Iva figura, ormai da diverso tempo, il **versamento dell'acconto Iva** per il quale, per l'anno in corso, non si ravvedono sostanziali differenze rispetto al passato, sia nelle regole di calcolo che nelle modalità di esecuzione dei versamenti.

In particolare, i soggetti passivi ai fini Iva devono eseguire, entro il prossimo **28 dicembre 2015 (considerato che il 27 cadrà di domenica)**, il versamento inerente l'acconto Iva per l'anno di imposta 2015.

Detto adempimento va ad aggiungersi alle liquidazioni con cui periodicamente (mensilmente o, se ne ricorrono le condizioni, trimestralmente) il contribuente rileva la propria posizione Iva con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate.

La **norma di riferimento** che regola il versamento dell'**acconto Iva** risiede, come è noto, nell'**art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405**, che nella sua attuale formulazione prevede «entro il giorno 27 del mese di dicembre, l'obbligo di versare un importo pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, con riferimento all'ultimo mese o trimestre dell'anno cui si riferisce l'acconto».

Tale adempimento è richiesto (salvo alcune specifiche eccezioni) alla gran parte dei titolari di partita Iva, i quali, sostanzialmente, sono chiamati a effettuare una liquidazione straordinaria e ad anticipare, di fatto, l'imposta dovuta per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno 2015 (mese di dicembre per i contribuenti mensili, mesi da ottobre a dicembre per i contribuenti trimestrali).

Più in particolare, i soggetti passivi Iva sono tenuti al pagamento, **entro il prossimo 28 dicembre 2015**, di quanto dovuto «a titolo di acconto» in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni periodiche finali inerenti l'anno d'imposta 2015, riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno: si tratta, nello specifico, delle liquidazioni relative al **mese di dicembre** (per i contribuenti mensili), al **trimestre ottobre-dicembre** (per i contribuenti trimestrali ordinari), al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali cd. «speciali» di cui all'art. 73, co. 1, lett. e) e

all'art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, esclusivamente con **modalità telematiche** (direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando il **modello di pagamento F24**, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. In alternativa, i titolari di conto corrente presso una banca che ha aderito alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate possono richiedere il codice Pin ed effettuare il pagamento *on line*, addebitando la somma dovuta sul proprio conto corrente.

L'acconto Iva, che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo **inferiore a euro 103,29**, non può essere rateizzato e deve essere **versato in un'unica soluzione**, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto tramite il modello F24 sono specifici a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell'anno d'imposta 2015 e, precisamente, il contribuente può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti codici di seguito indicati:

- il **codice 6013**: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente;
- il **codice 6035**: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Inoltre, si precisa che l'acconto Iva può essere **oggetto** di «**compensazione orizzontale**», ossia il contribuente può avvalersi dell'istituto della **compensazione** di cui **all'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**, con altre imposte. Pertanto, i contribuenti che hanno a disposizione crediti riportabili nel modello F24 (relativi ad altre imposte, tributi, contributi o anche il credito Iva emerso in sede di dichiarazione annuale) possono utilizzarli per compensare l'importo dovuto a titolo di acconto Iva.

L'importo versato a titolo di acconto Iva dovrà essere scomputato dal debito dell'ultima liquidazione Iva dell'anno 2015 e più precisamente:

- verrà detratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili);
- in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali);
- o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali cd. «speciali»), come meglio evidenziato nella tabella n. 1.

Tabella n. 1 – Modalità e termini di versamento acconto Iva

TIPO CONTRIBUENTI	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
1) MENSILI	Liquidazione al mese di dicembre 2015 da versare entro il prossimo 18 gennaio 2016 (il 16 gennaio 2016 cade di sabato)
2) TRIMESTRALI (ORDINARI O PER OPZIONE)	Liquidazione ultimo trimestre 2015 (ottobre – novembre – dicembre) Da versare entro il prossimo 16 marzo 2016
3) TRIMESTRALI (cd. «SPECIALI»)	Liquidazione ultimo trimestre 2015 (ottobre – novembre – dicembre) Da versare entro il prossimo 16 febbraio 2016.

2. Metodi di calcolo dell'acconto Iva

Il calcolo per determinare l'imposta dovuta a titolo di acconto Iva può essere eseguito in modo differente in base al metodo prescelto dal contribuente. Le vigenti disposizioni tributarie, infatti, consentono la possibilità di optare fra tre distinte modalità:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale** (art. 6, co. 2, L. 405/1990);
- metodo delle operazioni effettuate, c.d. **metodo «effettivo-analitico»** (art. 6, co. 3-bis, L. 405/1990);

a seconda, quindi, che il calcolo venga effettuato su dati storici, revisionali o effettivi.

Spetta **al contribuente la scelta**, «ragionando» **su quello più vantaggioso**.

In linea generale, il procedimento più utilizzato è, come vedremo in seguito, sicuramente il **metodo storico**, che si basa sull'intera imposta pagata l'anno precedente.

Per valutare la convenienza economica ai fini dell'adozione di un metodo di calcolo piuttosto che un altro, il contribuente dovrà confrontare i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale e versare quindi il minore tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l'importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo analitico.

Metodo storico

L'importo dovuto a titolo di acconto in base al «metodo storico» si ottiene calcolando l'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno precedente. Il calcolo dell'acconto con il **metodo storico** è sicuramente **quello più utilizzato**, vista la semplicità che lo contraddistingue. Infatti, la base di riferimento è commisurata all'Iva a debito risultante:

- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente (per i **contribuenti mensili**);
- dalla dichiarazione annuale Iva o dal Modello Unico dell'anno precedente (per i **contribuenti trimestrali ordinari** o su opzione);
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente per i **contribuenti trimestrali cd. «speciali»** (artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, D.P.R. 633/1972).

Attenzione: è importante ricordare che, nell'ipotesi di variazione della cadenza con cui vengono effettuate le liquidazioni periodiche rispetto all'anno precedente, a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d'affari previsto, il parametro di commisurazione dell'acconto in base al metodo «storico» riferito a tale anno è costituito:

- se la cadenza è stata trimestrale (e si verifica il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile), l'acconto deve essere calcolato su un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali su opzione e da un terzo dell'ammontare versato per il quarto trimestre dai trimestrali «speciali»;
- se la cadenza è stata mensile (e si verifica il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale) occorre calcolare l'acconto in base all'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno precedente.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare:

- per il **mese di dicembre dell'anno in corso**, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di **dichiarazione annuale Iva** o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari o su opzione;
- per il **quarto trimestre**, per i contribuenti trimestrali cd. «speciali».

Più precisamente, si sottolinea che, in luogo dell'utilizzo del metodo storico, il contribuente può scegliere di utilizzare il **metodo previsionale** che consente di calcolare l'acconto Iva sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Pertanto, ai fini dell'individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31.12. 2015.

In pratica, ferma restando la misura percentuale dell'acconto pari sempre all'88%, la determinazione del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare relativamente alla liquidazione del **mese di dicembre 2015** (per i contribuenti mensili) o **dell'ultimo trimestre dell'anno 2015** (per i contribuenti trimestrali).

Tale metodo è adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale, con un debito inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Il procedimento storico, infatti, comporterebbe un acconto superiore a quello effettivamente dovuto una volta finiti i conti con l'Iva.

Occorre, tuttavia, essere molto prudenti nella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell'acconto Iva, in quanto, contrariamente agli altri due metodi, quest'ultimo espone il contribuente al **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitivamente liquidata.

Pertanto, è importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere **sanzionato per carente versamento a titolo di acconto**(con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Naturalmente, come in seguito illustrato, il contribuente potrà avvalersi sempre dell'istituto del **ravvedimento operoso** provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo **8904** per la sanzione, e **1991** per gli interessi legali.

Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate)

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato su «dati reali» considerando l'imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre dell'anno corrente. In questo caso, la misura in percentuale del versamento è pari al 100% del debito tributario.

Infatti, qualora i contribuenti adottino il c.d. metodo «**analitico-effettivo**», il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto Iva dovrà essere **pari al 100% dell'imposta** base Iva risultante da una

liquidazione «straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al **20 dicembre 2015 (operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento)**.

Più precisamente, il metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l'acconto dovuto **sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2015**: si tratta di una liquidazione periodica «aggiuntiva», basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell'acconto dovuto.

Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il «metodo storico». Inoltre, rispetto al metodo «previsionale» (sebbene più oneroso sotto il profilo operativo) ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Si evidenzia che per l'utilizzo del calcolo sui dati «effettivi o reali», si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguenti dati:

- le **fatture emesse** (e i corrispettivi) regolarmente registrate;
- le operazioni annotate nel registro delle **fatture acquisti**;
- le reali operazioni **effettuate anche se non ancora registrate**.

In particolare, applicando il metodo di calcolo in esame, l'acconto risulta pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni e così schematizzata:

- operazioni **annotate** (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di **contribuenti mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di **contribuenti trimestrali**)
- operazioni che risultano **effettuate** (ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 633/1972), ma **non ancora registrate** o fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l'emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni **annotate nel registro delle fatture degli acquisti** dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di **contribuenti mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di **contribuenti trimestrali**).

Tabella n. 2 – Metodi per determinare l'acconto Iva a confronto

Metodo storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (si prende a riferimento il «dato storico» relativo all'anno 2014)
Metodo previsionale	88% del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso (il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alle operazioni poste in essere fino al 31.12.2015)
Metodo effettivo-analitico	Liquidazione «straordinaria» al 20 dicembre dell'anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. Con l'applicazione di questo metodo, il calcolo dell'acconto dovrà essere pari al 100% dell'imposta base Iva risultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al 20.12.2015 .

3. Soggetti «obbligati» e soggetti «esonerati»

Come già anticipato in premessa, sono tenuti a versare l'acconto Iva, tutti i contribuenti titolari di partita Iva, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l'attività viene esercitata, che hanno l'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche mensili ovvero trimestrali.

Pertanto, in linea generale, sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva tutti gli altri soggetti che non sono obbligati alle operazioni di liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Inoltre, è sempre bene ricordare che la disciplina dell'acconto Iva contiene un principio di carattere generale che, sostanzialmente, esonera dall'assolvimento dell'adempimento i contribuenti che non hanno a disposizione uno dei parametri di riferimento per la determinazione dell'importo da versare e cioè una posizione debitoria nell'ultima liquidazione effettuata nell'anno precedente («**dato storico**») ovvero un presunto debito per l'ultima liquidazione relativa all'anno in corso («**dato previsionale**»).

Pertanto, sono **esonerati** dall'obbligo di versamento dell'acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. Contribuenti che hanno **iniziato l'attività** nel corso dell'anno 2015;
2. Contribuenti che hanno **cessato l'attività** nel corso del 2015 (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): entro il 30.9.2015 i contribuenti trimestrali ed entro il 30/11/2015 i contribuenti mensili;
3. Contribuenti che risultavano **a credito** nella liquidazione dell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente (2014), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
4. Contribuenti che presumono di chiudere **l'anno in corso a credito**, ovvero con un acconto dovuto **inferiore a 103,29 euro** ;
5. Contribuenti che applicano i regimi agevolati delle **nuove iniziative imprenditoriali**;
6. Contribuenti che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio **per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011;
7. Contribuenti in **regime agricolo** esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
8. Contribuenti che esercitano **attività di intrattenimento** ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
9. Le società e le **associazioni sportive dilettantistiche** e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
10. Contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni **esenti, non imponibili, non soggette all'imposta** o comunque senza l'obbligo al pagamento del tributo;
11. Contribuenti colpiti da **calamità naturali** per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
12. Gli imprenditori individuali che hanno concesso in **affitto l'unica azienda** entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
13. Le società estinte a seguito di **fusione o incorporazione** entro il 30.11.2015 se mensili, entro il 30.9.2015 se trimestrali;
14. I raccoglitori e i rivenditori di **rottami, cascami, carta da macero**, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

15. Coloro che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente hanno evidenziato un debito d'imposta **inferiore a 116,72** euro o che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno in corso presumono di calcolare un debito d'imposta inferiore a 116,72 euro;
16. I soggetti che non dispongono di uno dei dati, quello «storico» o quello «previsionale», su cui, come detto, si basa il calcolo dell'acconto;
17. Gli **enti pubblici territoriali** che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (come i Comuni che gestiscono l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

L'ipotesi di esonero di cui al **punto 10)** e cioè i contribuenti che hanno effettuato, nel corso dell'anno, esclusivamente **operazioni esenti**, non imponibili o non soggette all'imposta prevede però alcune eccezioni. Il beneficio decade, infatti:

- in presenza di **operazioni intracomunitarie**;
- per alcune prestazioni di servizi effettuate nel **settore dell'edilizia**;
- per l'acquisto di oro e argento applicando il meccanismo del *reverse charge*.

4. Sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito con una sanzione amministrativa pari **al 30%** della somma non versata, ai sensi **dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997**, più gli interessi di mora.

Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo all'istituto del «**ravvedimento operoso**». A tale riguardo si ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all'autodeterminazione ed applicazioni delle sanzioni amministrative ridotte, così come previsto ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 da calcolare nella misura:

- di un decimo del 30% (**3%**), se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (c.d. «**ravvedimento breve**»);
- di un ottavo del 30% (**3,75%**), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (c.d. «**ravvedimento lungo**»).

Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i **quattordici giorni successivi alla scadenza**, l'art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione **ordinaria del 30% - che si applica all'omesso o tardivo pagamento - si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza (c.d. «**ravvedimento sprint o mini ravvedimento**»).

Contestualmente al versamento dell'imposta e alla sanzione ridotta, occorre versare anche gli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale annuo (attualmente il 1%), per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (28 dicembre 2015) a quello in cui effettivamente il versamento è eseguito.

A tal fine si ricorda che i **codici tributo** da utilizzare per i **versamenti tardivi** nel modello di pagamento F24 sono i seguenti:

- codice **8904**: per la sanzione pecuniaria;
- codice **1991**: per la quota di interessi tardivi;

- codici **6035** o **6013**: per i riferimenti del versamento dell'acconto Iva, a seconda se si tratta di contribuenti trimestrali o mensili.

Tabella n. 3 – Sanzioni e ravvedimento operoso

SANZIONI OMESSO VERSAMENTO ACCONTO IVA	
<p>Violazione per omesso versamento acconto Iva</p> <p>Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta</p>	<p>Sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)</p>
<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, D.Lgs 472/1997)</p> <p>Il contribuente che non ha versato l'acconto Iva, per sanare l'irregolarità, ha la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 1/10 del 30% (ossia il 3%) 	<p>se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (c.d. «ravvedimento breve»);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/8 del 30% (ossia il 3,75%) 	<p>se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (c.d. «ravvedimento lungo»);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/15 del 30% (ossia il 0,2%) 	<p>se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza (c.d. «ravvedimento sprint o mini ravvedimento»).</p> <p>N.B. Con il ravvedimento «sprint» (entrato in vigore con il D.L. 98/2011) la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento «breve o mensile» entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento «breve o mensile».</p> <p>Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo che prevede l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%.</p>